




Premessa: Pubblicazione Green Deal e Direttive sull'Economia Circolare



Il Green Deal prevede una serie di misure atte a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. Queste misure renderanno più sostenibili e meno dannosi per l'ambiente la produzione di energia e lo stile di vita dei cittadini europei, favorendo al contempo lo sviluppo sociale ed economico.

28 ottobre 2020





Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Riduzione dei gas serra rendendo le emissioni stabili entro il 2000 rispetto ai livelli del 1990

1995 - COP 1 - Berlino



Conferenza delle Parti

Ricerca di azioni adeguate per contrastare il cambiamento climatico

4





- Riduzione dei gas serra in due fasi:
 - 1) 2008-2012 ridurre le emissioni di CO2 del 5%
 - 2) 2013-2020 ridurre le emissioni di CO2 del 18%

5





Piano d'azione per lo sviluppo sostenibile

28 ottobre 2020





- Primo accordo a carattere vincolante di interesse globale per contrastare i cambiamenti climatici
- Parteciparono anche i 4 Paesi maggiormente inquinanti: USA, UE, Cina e India
- Mancata partecipazione delle società petrolifere, di gas e di carbone agli accordi





• 17 obiettivi da raggiungere entro il 2030 per lo sviluppo sostenibile

28 ottobre 2020



28 ottobre 2020

- Limitare l'aumento del riscaldamento globale
- Azzerare le emissioni di gas serra entro il 2050
- Rendere più pulita la produzione di energia elettrica (al momento responsabile del 75% delle emissioni di gas serra all'interno dell'UE)

2019 - Green Deal UE

- Potenziare la diffusione delle energie rinnovabili
- Disincentivare l'uso di combustibili fossili





- Aumento dell'occupazione
- Aumento del Pil fino al 7%
- Maggiore produttività per le imprese che seguono modelli di produzione sostenibile fino al 15%





12

Modificano sei precedenti direttive su rifiuti, imballaggi, discariche, rifiuti elettrici ed elettronici, veicoli fuori uso e pile

28 ottobre 2020

Obiettivi Direttive Economia Circolare



- Riciclo entro il 2025 di almeno il 55% dei rifiuti urbani (60% entro il 2030 e 65% entro il 2035)
- Riduzione dello smaltimento in discarica (fino ad un massimo del 10% entro il 2035)
- Riciclo del 65% degli imballaggi entro il 2025 e il 70% entro il 2030, con percentuali diverse per ogni materiale





- Raccolta separata dal 2025 dei rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi delle famiglie (come vernici, pesticidi, oli e solventi)
- Raccolta separata o compostaggio domestico dal 2025 dei rifiuti biodegradabili





Per raggiungere gli obiettivi è necessario:

- Deburocratizzare le autorizzazioni amministrative sulla gestione dei rifiuti, rendendo la normativa coerente ed effettivamente semplificata
- Implementare gli impianti virtuosi del Paese, favorendo l'efficienza degli impianti di riciclo e recupero esistenti, eventualmente creandone di nuovi






16

Per raggiungere gli obiettivi è necessario:

- Ridurre la presenza di discariche sul territorio
- Creare nuovi prodotti in grado di ridurre la formazione di rifiuti e di essere più facilmente riciclabili
- Favorire un mercato di sbocco per le materie prime seconde

28 ottobre 2020





Per raggiungere gli obiettivi è necessario:

- Instaurare un regime di tassazione agevolato per l'acquisto di beni originati da operazioni di ecoprogettazione, recupero o riciclo
- Ottenere costi di gestione dei rifiuti contenuti, controlli efficienti e adempimenti alla portata di tutte le imprese

Economia Circolare in Italia

Nel 2017 sono stati recuperati l'80% dei rifiuti speciali prodotti, risultando il Paese europeo con la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti (più del doppio della media UE)

Per quanto riguarda i rifiuti di imballaggio, nonostante sia aumentata la quantità immessa al consumo, l'Italia è riuscita a raggiungere un tasso di riciclo pari a circa il 69%, superando già l'obiettivo posto per il 2025 del 65%

iclo sulla

Decreti Legislativi di recepimento delle Direttive sull'Economia Circolare



D.lgs. 11 settembre 2020 n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" la cui entrata in vigore è fissata al 26 settembre 2020

Decreti Legislativi di recepimento delle Direttive sull'Economia Circolare



 D.lgs. 12 settembre 2020 n. 118 "Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" la cui entrata in vigore è fissata al 27 settembre 2020





 D.lgs. 12 settembre 2020 n. 119 "Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" la cui entrata in vigore è fissata al 27 settembre 2020






 D.lgs. 3 settembre 2020 n. 121 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" la cui entrata in vigore è fissata al 29 settembre 2020

Parte IV del D.Lgs.152/06 Codice Ambientale Rifiuti e Bonifiche – D.Lgs.116/2020



- Grandi cambiamenti di principio
- Piccoli cambiamenti ma sostanziosi
- Promesse, Rimandi, Scadenze, Incroci normativi
- Alcuni dubbi e criticità



ALERT!

Parte IV del D.Lgs.152/06 Codice Ambientale Bonifiche(Decreto semplificazioni)



Decreto-legge n. 76/2020 'semplificazioni' (legge di conversione n. 120/2020) in materia di bonifiche dei siti contaminati. Vengono ampliate le ipotesi in cui è possibile realizzare interventi e opere nei siti oggetto di bonifica. Vengono inoltre introdotte alcune semplificazioni amministrative per i siti di bonifica interesse nazionale (SIN).

Rifiuti: cosa cambia



- Art.177 Campo di applicazione viene introdotto il concetto di Economia Circolare
- Art.178 bis Responsabilità estesa del produttore
- Art.178 ter Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore

Responsabilità estesa del produttore



- Con uno o più decreti saranno istituiti dei regimi particolari con misure che incoraggiano lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati.
- L.C.A
- CAM





- I regimi definiranno ruoli e responsabilità di tutti gli attori
- Obiettivi quantitativi e qualitativi
- Costi
- Informazioni
- Copertura geografica della reta di raccolta
- Contributo finanziario





Programma Nazionale di Prevenzione rifiuti con indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi

A decorrere dal 5 gennaio 2021 ogni fornitore di un articolo (REACH) trasmette le informazioni all'Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA)

«un articolo è un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica»

art.181 Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti



- Le autorità adottano modalità autorizzative semplificate per promuoverla e misure necessarie per:
- Entro il 2020 aumentarla del 50% in peso per carta, metalli, plastica e vetro
- Entro il 2020 aumentarla del 70% in peso per i rifiuti da costruzione e demolizione (tranne il 170504 terre e rocce rifiuto) intendendo come recupero anche le operazioni di riempimento
- I Centri di raccolta avranno spazi dedicati per lo scambio dei beni usati, per il deposito preliminare di rifiuti o beni per il riutilizzo

art.182 ter Rifiuti organici



- Le autorità favoriscono il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e la digestione per dare un prodotto in uscita di elevata qualità (per l'agricoltura normativa sui fertilizzanti)
- Entro il 31/12/2021 i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte anche con il compostaggio sul luogo di produzione (Autocompostaggio e compostaggio di comunità)
- I rifiuti anche di imballaggi compostabili e biodegradabili sono raccolti e riciclati con i rifiuti organici purchè siano certificati ed etichettati (dal 2023 anche tracciati)

art.183 Definizioni



- Rifiuti urbani: i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata (da case private)
- Anche quelli provenienti da altre fonti ma simili per natura e composizione (indicati nell'allegato L - quater prodotti dalle attività dell'allegato L - quinques (ex rifiuti assimilabili e/o assimilati)
- Giacenti sulle strade
- Manutenzione del verde pubblico e pulizia dei mercati
- Cimiteriali



Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301



Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile

Allegato L -quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter), punto 2)

- 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- 2. Cinematografi e teatri.
- 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- 5. Stabilimenti balneari.
- 6. Esposizioni, autosaloni.
- 7. Alberghi con ristorante.
- 8. Alberghi senza ristorante.
- 9. Case di cura e riposo.
- 10. Ospedali.
- 11. Uffici, agenzie, studi professionali.
- 12. Banche ed istituti di credito.
- 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- 16. Banchi di mercato beni durevoli.



Allegato L -quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter), punto 2)

- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- 20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
- 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- 22. Mense, birrerie, hamburgerie.
- 23. Bar, caffè, pasticceria.
- 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e

formaggi, generi alimentari.

- 25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
- 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- 27. Ipermercati di generi misti.
- 28. Banchi di mercato generi alimentari.
- 29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.».







 Rifiuti organici: biodegradabili di giardini e parchi, alimentari e di cucina, prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti di vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dall'industria alimentare.

art.183 Definizioni



- Gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti e intermediari.
- Non costituiscono attività di gestione rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate o piene, anche frammiste a materiale antropico, nel tempo tecnico necessario, nel luogo dell'evento





 Recupero di materia: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento

art.183 Definizioni



 Riempimento: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati ai fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini

art.183 Definizioni



 Compost: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione.





Secondo l'origine:

- Rifiuti urbani (art.183 comma 1 lett. b ter)
- Rifiuti speciali

Secondo le caratteristiche di pericolosità:

- Rifiuti pericolosi
- Rifiuti non pericolosi





- a)da attività agricole
- b)da costruzione e demolizione
- c) da lavorazioni industriali (se diversi da quelli di cui all'art.183 co1, lett.b ter)
- d) da lavorazioni artigianali (idem)
- e) da attività commerciali (idem)
- f) da attività di servizio (idem)
- g) da attività di recupero e smaltimento
- h) da attività sanitarie (idem)
- i) i veicoli fuori uso

41





 La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base di Linee Guida redatte entro il 31 dicembre 2020 dal Sistema Nazionale per la protezione e la ricerca Ambientale. (Linee ISPRA?)






Non cambia nulla ma viene inserita:

Priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale





REACH







• Il Ministro dell'ambiente stabilirà procedure che regoleranno i vari contenziosi (contributi dovuti e non versati, richieste di rimborso, conguagli, ecc) che azzereranno le sanzioni

MA FACCIAMO CHIAREZZA:

Il REN non c'è ancora Il Sistri non c'è più





- E' stata pubblicata nella G.U. 12/02/2019, n. 36, la legge di conversione del decreto 14 dicembre 2018, n. 135, (cd. DL Semplificazioni):
- All'art.6: abrogazione del SISTRI

REN



 Dovranno iscriversi: « gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". La nuova norma, inoltre, prevede il pagamento di diritti di segreteria e di un contributo annuale a copertura dei costi di amministrazione del registro, da parte dei soggetti che si iscriveranno.





L'operatività della norma è subordinata all'adozione di un Decreto ministeriale, che dovrà definire "le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori





- Art 211 comma 9:
- iscrizione al REN attraverso la piattaforma telematica dell'Albo Nazionale Gestori ambientali, che fornisce mediante le sezioni regionali e provinciali il necessario supporto tecnico operativo ed assicura la gestione dei rapporti con l'utenza e la riscossione dei contributi

TARIFFA RIFIUTI



- Art 238 comma 10:
- Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani(ex assimilati) e li danno a un privato (con attestazione) non pagano la quota parte rapportata alla quantità
- La scelta di servirsi del gestore pubblico o di un privato viene fatta per 5 anni minimo, a meno che il gestore pubblico mi ammetta prima su mia richiesta. Legittimo?
- Le imprese che producono solo rifiuti speciali non pagano la tariffa Vero?